

Allegato A

CONTROVERSIE DEFINIBILI

- possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Campania per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022, e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva;
- sono definibili le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 per le quali la Regione Campania risulti:
 - a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- sono escluse dalla definizione le controversie di cui al comma 6 dell'art. 5 della Legge n.130/2022;
- per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse;
- il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso, le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate;
- la soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

SOGGETTI LEGITTIMATI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- la domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione previo pagamento dell'importo dovuto;
- la domanda deve essere presentata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 18, su apposito modello;
- per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- la domanda deve essere inviata alla Giunta regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - UOD "Contenzioso e normativa tributaria", mediante invio PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: contenziosotributario@pec.regione.campania.it;
- è consentita la sostituzione dell'istanza originaria, barrando la casella "Domanda sostitutiva", entro il termine di presentazione della domanda;

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 e con il pagamento, in un'unica soluzione, degli importi dovuti, salvo l'eventuale diniego. Qualora non ci siano importi da versare, la

- definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 5 L. 130/2022. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

DINIEGO

l'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il versamento va effettuato attraverso la piattaforma MyPay usufruibile accedendo al Portale dei pagamenti della Regione Campania codice: 08A3;
- Il pagamento dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'unica soluzione. Non è ammesso il pagamento rateale. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento;
- dall'importo dovuto per la definizione vanno scomutate le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa;
- è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata;

RACCORDO CON L'AVVOCATURA REGIONALE E LE DIREZIONI GENERALI

- la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvede, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione della domanda alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;
- la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e le altre Direzioni competenti ratione materiae provvedono a trasmettere all'Avvocatura regionale le domande di definizione agevolata perfezionate per le verifiche di competenza e per gli adempimenti di competenza anche presso la Corte di Cassazione;
- eventuali dinieghi alle istanze di definizione agevolata della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e delle altre Direzioni competenti ratione materiae sono trasmesse all'Avvocatura regionale al fine della loro notifica.

Per quanto non previsto si applicano le prescrizioni di cui all' art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130.